

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4472 del 12/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4845 del 22/10/2019 intestata a KWS ITALIA S.P.A. per lo stabilimento di produzione e selezione di sementi sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4647 del 12/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4845 del 22/10/2019 intestata a KWS ITALIA S.P.A. per lo stabilimento di produzione e selezione di sementi sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8.**

### **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4845 del 22/10/2019 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. KWS ITALIA S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e selezione di sementi sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/11/2019, come successivamente aggiornata;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

**Considerato** che in data 28/05/2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al prot n. PG/2024/97425 del 28/05/2024, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

**Visto** che con nota PG/2024/99607 del 30/05/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che con nota PG/2024/114845 del 21/06/2024, è stata richiesta alla Ditta documentazione integrativa;

**Atteso** che in data 16/07/2024, la ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2024/130938;

**Considerato** che in relazione alla documentazione integrativa presentata con riferimento all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 93843 del 24/07/2024 acquisita al PG/2024/135882, è stato espresso il seguente parere: *“Vista la comunicazione in oggetto riguardante la modifica non sostanziale all'emissione E17;*

*Viste le integrazioni P.g.n. 91795/24 con cui si dichiara :*

*- che la documentazione prevista ai punti 6) e 7) del nulla osta acustico allegato B della Determinazione Dirigenziale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena DET-AMB-2023-3374 del 03/07/2023 rilasciata dal SUAP in data 04/7/2023 PG n. 86711, è ad oggi in corso in quanto la messa in esercizio delle relative emissioni, è avvenuta in data 10/06/2024;*

*- si allega la dichiarazione sostitutiva del tecnico competente in acustica relativa alla modifica oggetto della pratica di modifica*

*Visto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del TCA da cui si evince che la modifica non sarà significativa acusticamente;*

*si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma quanto già prescritto nel nulla osta acustico - allegato B della Determinazione*

*Dirigenziale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena DET-AMB-2023-3374 del 03/07/2023 rilasciata dal SUAP in data 04/7/2023 PG n. 86711.”;*

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 09/08/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A:

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4845 del 22/10/2019 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. KWS ITALIA S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e selezione di sementi sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/11/2019, come successivamente aggiornata, come sopra esposto;

**Viste:**

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4845 del 22/10/2019** ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. KWS ITALIA S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e selezione di sementi sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/11/2019, come successivamente aggiornata, **come segue:**
  - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione

Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4845 del 22/10/2019.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4845 del 22/10/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4845 del 22/10/2019, rilasciata dal Suap del Comune di Forlì in data 27/11/2019 prot. 106230, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3374 del 03/07/2023, rilasciata dal Suap del Comune di Forlì in data 04/07/2023 prot. 86711.

Con PEC del 28/05/2024, acquisita al protocollo PG/2024/97425 del 28/05/2024, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, inerente a quanto di seguito riportato:

- eliminazione di n° 3 bruciatori a fiamma diretta che afferiscono all'emissione diffusa E17 (quelli di potenzialità pari a 353-353-300 kW);
- aggiunta di n° 2 bruciatori a metano e relativi scambiatori di calore di cui alle nuove emissioni E24 ed E25, analoghi a quello oggi presente in riferimento all'emissione E19, di potenzialità 290 kW ognuno;
- aggiunta di n° 3 predisposizioni per altrettante postazioni per essiccamento cassoni, con le precisazioni di seguito riportate: *“I due scambiatori saranno dotati di predisposizione per il collegamento di n° 6 cassoni ciascuno (n° 2 bocche per ogni cassone) per un totale di n°12 cassoni. Tuttavia la contemporaneità di funzionamento prevista complessivamente è pari a n°9 cassoni (invariata), in funzione della potenza termica erogabile. Tale predisposizione si è resa necessaria non essendo sempre presenti in sede gli automezzi dedicati al posizionamento dei cassoni”*;

in modifica dell'AUA sopra citata.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività simili già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ha espresso le seguenti valutazioni:

- si prende atto dell'eliminazione di n° 3 bruciatori a fiamma diretta che afferiscono all'emissione diffusa E17, che subirà una riduzione del valore della portata complessiva dei ventilatori da 183.000 Nmc a 140.000 Nmc;
- nuove emissioni E24 ed E25 - Pur con l'inserimento di questi due nuovi bruciatori a metano, la potenza termica complessiva, considerato il contributo del bruciatore già

esistente di cui alla emissione E19, è inferiore ad 1 MW; tali emissioni, pertanto, sono classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali nuove emissioni, così come per E19, si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati alla prima tabella del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

➤ in relazione a quanto stabilito dalle prescrizioni n. 2., 3. e 4. della precedente AUA, di seguito riportate:

2. *“La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forli-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle nuove emissioni E21, E22 e E23, con un anticipo di almeno 15 giorni.*
3. **Entro 90 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E21, E22 e E23**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forli-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”,

tenuto conto che la ditta con PEC del 24/05/2024 acquisita al PG/2024/95765 ha comunicato che la messa in esercizio delle emissioni E21, E22 ed E23 è avvenuta in data 10/06/2024, si ritiene di eliminare la prescrizione n. 2 e di modificare la prescrizione n. 3 con l'indicazione di tale data, da cui partono i 90 giorni utili per effettuare la messa a regime e i monitoraggi richiesti alla prescrizione n. 4;

➤ in relazione alla prescrizione della emissione diffusa E17 di seguito riportata:

*“La Ditta dovrà provvedere alla piantumazione di essenze arboree idonee allo sviluppo di altezze non inferiori a 3 metri, per tutta l’area perimetrale del piazzale interessata dal deposito dei cassoni”.*

tenuto conto che la Ditta con la PEC del 16/07/2024 acquisita al PG/2024/130938 del 17/07/2024, ha comunicato di aver provveduto a quanto prescritto, si ritiene di modificare la prescrizione in oggetto come segue:

*“Al fine di contenere la diffusione di polveri, la Ditta dovrà adeguatamente curare e sostituire nel corso degli anni, in caso di fallanze, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte), le essenze arboree idonee allo sviluppo di altezze non*

inferiori a 3 metri, piantumate lungo tutta l'area perimetrale del piazzale interessata dal deposito dei cassoni".

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano né variazioni qualitative delle emissioni oggetto di autorizzazione, né un aumento degli inquinanti autorizzati, ma una riduzione del valore della portata complessiva dei ventilatori che generano l'emissione diffusa E17 e l'inserimento di due nuove emissioni, che non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione di AUA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 27/11/2019 prot. 106230, aggiornata in data 04/07/2023 prot. 86711, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 28/05/2024, acquisita al protocollo PG/2024/97425, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione, e successive integrazioni.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE E19 – BRUCIATORE PER 3 CASSONI** (290 kW, a metano)

**EMISSIONE E24 – BRUCIATORE PER 6 CASSONI** (290 kW, a metano)

**EMISSIONE E25 – BRUCIATORE PER 6 CASSONI** (290 kW, a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e s.m.i e che

sono attualmente individuati alla prima tabella del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE IT1 – IMPIANTO TERMICO CIVILE** a servizio uffici e servizi (85,5 kW, a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto;

**EMISSIONE E10 – CUPOLINI ASPIRAZIONE MAGAZZINO – Ricambio aria**

**EMISSIONE E11 – CUPOLINI ASPIRAZIONE MAGAZZINO – Ricambio aria**

**EMISSIONE E12 – CUPOLINI ASPIRAZIONE MAGAZZINO – Ricambio aria**

**EMISSIONE E13 – CUPOLINI ASPIRAZIONE MAGAZZINO – Ricambio aria**

**EMISSIONE E14 – CUPOLINI ASPIRAZIONE MAGAZZINO – Ricambio aria**

**EMISSIONE E15 – CUPOLINI ASPIRAZIONE SALA MACCHINE – Ricambio aria**

**EMISSIONE E16 – CUPOLINI ASPIRAZIONE SALA MACCHINE – Ricambio aria**

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

#### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione e selezione di sementi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

##### **EMISSIONI E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5, E1.6, E1.7, E1.8 – TRAMOGGIA SCARICO LINEA 1**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima complessiva	40.000	Nmc/h
Altezza minima	3,1	m
Durata	6	h/g

##### **EMISSIONI E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, E2.8 – TRAMOGGIA SCARICO LINEA 2**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima complessiva	40.000	Nmc/h
Altezza minima	3,1	m
Durata	6	h/g

##### **EMISSIONE E3 – MACCHINE SELEZIONATRICI E DOSATRICI LINEA 1 E LINEA 2 SILOS 2° QUALITA'**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima	110.000	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Durata	24	h/g

#### **EMISSIONE E4 – SILOS SCARTI**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	19	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

#### **EMISSIONE E5 – SILOS SCARTI**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	19	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

#### **EMISSIONE E9 - LABORATORIO**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima	7.400	Nmc/h
Altezza minima	4,3	m
Durata	16	h/g

**EMISSIONE DIFFUSA E17** – **N. 6 CASSONI DI ESSICCAZIONE SEMI** tramite ventilazione forzata aria calda e fumi da n. 2 impianti termici a fiamma diretta (potenza termica nominale 240 e 240 kW, a metano);  
**N. 3 CASSONI DI ESSICCAZIONE SEMI** tramite ventilazione forzata aria calda da scambio termico con bruciatore Emissione E19;  
**N. 6 CASSONI DI ESSICCAZIONE SEMI** tramite ventilazione forzata aria calda da scambio termico con bruciatore Emissione E24;  
**N. 6 CASSONI DI ESSICCAZIONE SEMI** tramite ventilazione forzata aria calda da scambio termico con bruciatore Emissione E25;

Portata massima complessiva ventilatori	140.000	Nmc/h
Altezza minima	2	m
Durata	6	h/g per 2 mesi

Al fine di contenere la diffusione di polveri, la Ditta dovrà adeguatamente curare e sostituire nel corso degli anni, in caso di fallanze, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte), le essenze arboree idonee allo sviluppo di altezze non inferiori a 3 metri, piantumate lungo tutta l'area perimetrale del piazzale interessata dal deposito dei cassoni.

**EMISSIONE E18 – IMPIANTO DI RICONFEZIONAMENTO**  
**EMISSIONE E18bis – IMPIANTO DI RICONFEZIONAMENTO**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONE N. E20 – MACCHINE SELEZIONATRICI E DENSIMETRICHE LINEA 3**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale + n. 3 sonde triboelettriche

Portata massima	54.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

**EMISSIONE E21 - FOSSE DI SCARICO 3 (n. 5 buche)**

**EMISSIONE E22 - FOSSE DI SCARICO 4 (n. 5 buche)**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima complessiva	31.500	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONE E23 - LINEA DI PREPULITURA (1 linea di prepulitura) + TRASPORTO PNEUMATICO SEMI DI SCARTO**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima complessiva	72.500	Nmc/h
Altezza minima	22,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. **Entro 90 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio, avvenuta in data 10/06/2024 come da comunicazione del 24/05/2024 acquisita al PG/2024/95765, la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
3. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E21, E22 e E23**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno

intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

4. Gli impianti di abbattimento per le polveri delle **emissioni E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5, E1.6, E1.7, E1.8, E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, E2.8, E3, E4, E5, E9, E18, E18bis, E21, E22 e E23** devono essere dotati di pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nel funzionamento di tali impianti. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 7. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
5. L'impianto di abbattimento per le polveri dell'**emissione E20** deve essere dotato di pressostato differenziale e di n. 3 sonde triboelettriche, in modo da assicurare la stima in continuo della concentrazione di polveri in uscita e il controllo in remoto della funzionalità dell'impianto. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 7. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento. Dovrà essere assicurato il funzionamento delle sonde triboelettriche ed il controllo in remoto.
6. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5, E1.6, E1.7, E1.8, E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, E2.8, E3, E4, E5, E9, E18, E18bis, E20, E21, E22 e E23** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 7.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5, E1.6, E1.7, E1.8, E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, E2.8, E3, E4, E5, E9, E18, E18bis, E21, E22 e E23**, così come richiesto al precedente punto 4;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E20**, così come richiesto al precedente punto 5;
  - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5, E1.6, E1.7, E1.8, E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, E2.8, E3, E4, E5, E9, E18, E18bis, E20, E21, E22 e E23**, così come richiesto al precedente punto 6.

9. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e monitoraggi periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

10. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del

DLgs 81/08 e successive modifiche.

- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**